

STATUTO

SAN GIACOMO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PORTO AZZURRO LI LOCALITA'
PORASO SNC

Numero REA: LI - 120657

Codice fiscale: 01343110498

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-01-2020 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N.17.939 DI RACCOLTA	
	STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE	
	"SAN GIACOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA	
	Art.1	
	E' corrente, con sede in Porto Azzurro, la Società denominata "SAN GIACOMO Società cooperativa sociale".	
	La cooperativa è stata costituita ai sensi e per gli effetti della Legge 8 novembre 1991 n.381, nonché delle leggi 27 luglio 1975 n.354 e 22 giugno 2000 n.193, nonché altresì di ogni altra disposizione statale, regionale o comunitaria che comunque favorisca l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	La Società è retta dalle norme del Codice Civile e dalle norme sulle società cooperative, in quanto compatibili e dalle altre leggi speciali vigenti in materia.	
	Essa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art.2	
	La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050, a decorrere dalla sua legale costituzione, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria. In questo caso è fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art.3	
	La Cooperativa nasce senza fini di lucro e ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività agricole, commerciali, industriali e di servizi oltre meglio specificati, finalizzate anche all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate quali definite dall'art.4 della legge 8 novembre 1991 n.381.	
	Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è anche quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci, all'atto dell'ammissione o successivamente, ed in relazione all'attività lavorativa da svolgere, instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, compresa la collaborazione coordinata e continuativa o lavoro a progetto, ovvero in qualsiasi altra forma, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge	

	per le diverse tipologie contrattuali.	
	La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Si richiamano in particolare le norme di cui alla Legge 22 giugno 2000 n. 193.	
	La Cooperativa, ai fini di realizzare come attività prevalente il recupero ed il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate e con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto subordinatamente alle condizioni previste per legge e comunque della normativa applicabile, le seguenti attività:	
	- attività agricola e di silvicoltura, di bonifica, progettazione, costruzione e manutenzione di giardini e aree a verde;	
	attività forestali in genere, piantumazioni, taglio di boschi e vendita di legnami, produzione, vendita e trasformazione di prodotti agricoli, produzioni alimentari, di vino, olio, ecc...	
	- riparazione di macchine e autoveicoli e riparazione di impianti fissi;	
	- somministrazione di alimenti e bevande, gestione di spacci sociali;	
	- lavorazione di marmi e tutto quanto ad essa connesso (taglio, lucidatura, ecc..);	
	- costruzione e manutenzione di fabbricati destinati a qualsiasi uso (civile, industriale, agricolo, ecc...); assunzione in affitto o comodato di immobili in genere ed in particolare di terreni agricoli per lo svolgimento di attività agricole, per la coltivazione ecc..; acquisto e vendita di beni mobili anche registrati e immobili;	
	- attività di custodia e pulizia di strutture sia pubbliche che private; pulizie industriali anche con l'utilizzo di macchinari;	
	- progettazione e gestione di servizi ambientali in genere, quali: spazzamento manuale e meccanizzato, gestione di isole ecologiche/piazzole per la raccolta differenziata; raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti e / o speciali e /o tossicologici e di rifiuti in genere, sia da avviare a recupero che in discarica; raccolta differenziata e trasporto di rifiuti urbani, da utenze civili, commerciali e industriali, sia da avviare a recupero che in discarica; servizi di lavaggio, igienizzazione, deodorizzazione, sterilizzazione di contenitori, compattatori, container, bidoni carrellati, ecc. destinati al trasporto, stoccaggio e raccolta dei rifiuti o di merci in genere;	
	- gestione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti e attività di recupero dei materiali;	
	attività di igienizzazione degli ambienti, disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, diserbo (sia meccanico che chimico) e altre attività di risanamento nonché attività di rac-	

	colta, trattamento e fornitura di acqua e gestione di reti fognarie;
	- servizi di pompe funebri, servizi cimiteriali (tumulazione, estumulazioni, ecc.) e attività connesse;
	- servizi di nettezza urbana, pulizia e manutenzione di spiagge e arenili in genere, strade, parchi, giardini, aree urbane ed extraurbane, di qualunque altra area attrezzata e non;
	- costruzione, riparazione e vendita di mobili in genere;
	- svolgimento di attività artigianali ove compatibili con la struttura societaria;
	- svolgimento di attività di rilegatoria, tessitoria, confezionamento in genere.
	- attività connesse alla manutenzione di aree verdi, rimboschimenti, giardinaggio, potatura, agricoltura in genere, per colture specializzate anche in serra; quelle connesse all'attività agricola ed agrituristica; creazione, sviluppo e gestione con vendita diretta e/o all'ingrosso dei prodotti dell'attività di agricoltura biologica e di allevamento del bestiame, di carne e derivati e relativo loro commercio;
	- sperimentazione, ricerca e creazione di attività collegate a nuove forme di energia eco-compatibili; valorizzazione di aree dismesse con creazione, sviluppo e gestione di attività collegate al turismo naturalistico ed escursionistico; attività di promozione e sensibilizzazione delle risorse ambientali e naturalistiche, storico-archeologiche, socio-culturali e quanto ad esse connesso o collegato;
	- produzione, vendita e commercializzazione di prodotti per la cura della persona e della casa, per l'igiene e la cosmesi, di prodotti erboristici e tricotologici, dietetici in genere, di alimentazione naturale;
	- organizzazione e svolgimento di attività sportive, ricreative, non escluse quelle connesse all'assistenza sociale ad anziani, disabili, portatori di handicap, per soggetti provenienti da aree disagiate, ecc..;
	- attività di pubbliche relazioni, stampa, editoria, cartellonistica, segnaletica ancorché collegate alla normativa di sicurezza di cui alla legge 626 ed in genere; impiantistica elettrica, idraulica, elettronica e termica, relative installazioni, manutenzioni e certificazioni;
	- svolgimento di attività dirette alla lavorazione del legno e affini, commercio dei prodotti finiti per l'edilizia e oggettistica, realizzazione di mobili e dotazioni per la casa, di infissi di ogni genere;
	- attività di lavorazione del ferro e dell'alluminio o di qualsiasi altro materiale ferroso, di legno, pelli e cuoio, stoffa, lana, cotone, creta, ceramica, cera ed attività affini collegate;
	- lavorazione, produzione e commercio di marmi, graniti e pietre di ogni genere anche per l'edilizia ed attività connesse;
	- attività inerenti a lavori edili in genere e di ogni tipo,

	stradali, fognari, idraulici di ricerche di acque sotterranee e trivellazione pozzi; lavori portuali e connessi anche al diporto di barche di ogni genere tipo con realizzazione di pontili ed opere diportistiche con creazione e gestione di attività di servizi e turistico - commerciali collegate, attività di rimessaggio natanti, barche e imbarcazioni in genere, roulotte e campers.
	La Cooperativa intende perseguire inoltre, compatibilmente con le possibilità effettive e di mercato, lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità d'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali particolarmente alle persone svantaggiate o ai soci e a questo fine si propone altresì di:
	- progettare, promuovere, gestire e coordinare in tutti i settori in cui opera in proprio e/o in parteneriato attività di:
	- orientamento, formazione, ricerca ed innovazione; formazione cooperativistica; studio, informazione, prevenzione, aggiornamento e divulgazione, anche promuovendo a tal fine riunioni, conferenze e diffondendo materiale informativo; sensibilizzazione ed animazione della comunità locale.
	- creazione e gestione di centri per lo svolgimento di servizi socio sanitari ed educativi;
	- costruzione, acquisto, affitto, gestione di case per ferie, colonie, pensionati, centri di accoglienza e simili nonché palestre, cinema, teatri, saloni per attività ricreative;
	- promuovere, creare e gestire strutture e servizi educativi rivolte a persone di varie fasce di età (asili nido, scuole materne, altre scuole di ogni ordine e grado);
	- gestione diretta di opere sociali e/o educative e/o sanitarie anche per i soci;
	- promozione di attività a carattere culturale, educativo, assistenziale anche a domicilio e ricreativo;
	- attività lavorative relative alla vigilanza campestre, venatoria ed ecologica;
	- attività di corriere a domicilio, pony-express, trasporto in genere, anche di medicinali e materiali deteriorabili;
	- servizi anche domiciliari per assistenza agli anziani, disabili e persone comunque svantaggiate, gestendo ove possibile strutture e servizi idonei al fine;
	- servizi di autotrasporto merci per conto proprio e per conto terzi, servizi ausiliari e comunque connessi al trasporto, in particolare trasporti nazionali e internazionali, traslochi di masserizie e trasferimenti di officine, servizi di facchinaggio e di deposito merci, distribuzione ed erogazione di carburanti per usi interni ed esterni;
	- servizi di manutenzione e riparazione di automezzi e macchine di proprietà della Cooperativa o dei soci, servizi di sollevamento con gru, autogrù e bracci sollevatori, montaggio sugli automezzi e con tutti gli attrezzi di sollevamento in genere;

	- assunzione di lavori di trasporto e facchinaggio od altro ad enti pubblici statali, parastatali, locali, da aziende private o da privati, sia direttamente che tramite organismi consortili;	
	- partecipazione per il conseguimento degli scopi sociali ad aste pubbliche, a licitazioni private ed altre forme di gare;	
	- istituzione, gestione di cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali.	
	- promozione, creazione e gestione di strutture e servizi connessi al turismo e allo sviluppo, valorizzazione di risorse ambientali e naturalistiche, incluse le attività di preparazione e somministrazione di cibi e bevande.	
	L'esecuzione delle attività viene preferibilmente ed ove possibile, affidata a singoli soci.	
	La Cooperativa potrà svolgere tutte le attività connesse ed affini a quelle sopraelencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali immobiliari, mobiliari e/o finanziarie necessarie o utili per il perseguimento degli scopi e comunque connesse direttamente o indirettamente ai medesimi. Potrà assumere partecipazioni e interessenze in enti e/o società che svolgano attività annesse, connesse e accessorie all'attività sociale.	
	Potrà aderire o partecipare a enti e organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare o sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito, promuoverne la costituzione.	
	Potrà concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualunque forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative.	
	La Cooperativa infine, si propone di stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti dai soli soci da effettuarsi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto. Tale attività potrà esercitarsi esclusivamente in conformità con le disposizioni di legge vigenti in materia e relative disposizioni attuative in conformità all'art. 10 della L. 59/92.	
	Potrà rendersi promotrice nell'ambito della vigente normativa di iniziative a carattere etico.	
	Sono comunque precluse attività di raccolta di risparmio presso il pubblico e comunque il tutto sotto l'osservanza della normativa in materia.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, partecipare a gare ed ad appalti pubblici e privati, potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici del lavoro e privati per l'inse-	

	rimento lavorativo di persone svantaggiate o appartenenti a fasce deboli del mercato.	
	La Cooperativa potrà compiere ogni altra operazione utile al raggiungimento degli scopi sociali e ai suoi indirizzi, potrà richiedere e usufruire di tutti i contributi statali regionali o comunque da chiunque concessi.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art.4	
	Il numero dei soci è illimitato; non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della Cooperativa stessa. Possono essere soci tutte le persone fisiche, Enti, Società, Associazioni, comunque costituite o denominate che in ogni modo possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività anche lavorativa o professionale.	
	Ai soci enti, o persone giuridiche si applicano le disposizioni dettate per i soci persone fisiche in quanto compatibili, con esclusione comunque delle disposizioni dettate in materia di trattamento economico e normativo e delle clausole applicabili ai rapporti di lavoro.	
	Possono essere altresì ammessi come soci anche soggetti tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano imprese o partecipino a società che, per l'attività esercitata, si trovino in concorrenza con la Cooperativa, salvo esplicita autorizzazione da parte del Consiglio d'amministrazione.	
	Tutti i soci hanno diritto ad un voto.	
	Art.5	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio d'amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:	
	<u>Se l'aspirante socio è una persona fisica:</u>	
	a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; codice fiscale;	
	b. l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, nonché del tipo e delle condizioni dell'eventuale ulteriore rapporto di lavoro da instaurare nel rispetto delle disposizioni di legge, statutaria e regolamentari.	
	c. l'ammontare della quota che intende sottoscrivere, la quale non dovrà in ogni modo essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge.	
	d. la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	<u>Se l'aspirante socio è un ente o persona giuridica,</u> la domanda di ammissione dovrà precisare:	

	- la denominazione, la sede e l'attività svolta; - la delibera di autorizzazione, se dovuta, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;	
	- le caratteristiche ed entità degli associati o dei soci; - il numero di azioni che propone di sottoscrivere nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci;	
	la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata copia dello statuto vigente e delibera di autorizzazione, sempre se dovuta.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti necessari e l'inesistenza della cause di incompatibilità, delibera sulla domanda entro sessanta giorni e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.	
	Il Consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	La delibera di ammissione diverrà operativa e sarà annotata sul libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuato il versamento di cui al successivo art. 6.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione dell'ammissione senza che detto versamento sia stato effettuato, la delibera diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento di cui al successivo art. 6. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con l'effetto della sua immediata annotazione sul libro soci.	
	E' ammessa la presenza di soci volontari come definiti all'art.2 della legge 381/91, che qui si richiama espressamente, e di soci sovventori ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n.59.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera discrezionalmente sulla domanda nell'interesse della Società. La semplice proposizione della domanda non comporta alcun diritto di ammissione del richiedente.	
	Art. 6	

	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, i soci sono obbligati:	
	a) Al versamento:	
	Della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti;	
	Della tassa d'ammissione, a titolo di rimborso delle spese d'istruttoria della domanda d'ammissione;	
	Dell'eventuale sovrapprezzo quota, ai sensi dell'art. 2525 del C.C..	
	b) All'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	I soci sono altresì obbligati a partecipare, impegnandosi alle prestazioni necessarie ed idonee, all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa. I soci possono concorrere all'attività della cooperativa ed al conseguimento degli scopi sociali anche prestando attività volontarie e gratuite.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.	
	Art. 7	
	E' fatto divieto ai soci che prestano la loro attività di lavoro di aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, o di esercitare in proprio o avere interessenze dirette in imprese effettivamente concorrenti o in contrasto con quella esercitata dalla Cooperativa, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo a quello della Cooperativa.	
	A tal fine, il Consiglio di amministrazione dovrà valutare anche la tipologia e le condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.	
	Il divieto non opera nei confronti dei soci volontari.	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.	
	Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo se la Cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.	

TITOLO IV
RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 8

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 41 e ss.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 9

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadono nell'ipotesi di cui al successivo punto e);

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8, in assenza di autorizzazione del Consiglio di amministrazione;

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 cod. civ.;

f) il cui rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

g) il cui rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;

h) che ponga in essere azioni in grave contrasto con i principi e la missione della Cooperativa, nonché attività di diffamazione esterna della Cooperativa;

i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per

	reati intervenuti durante il rapporto sociale la cui gravità renda improseguibile il rapporto stesso;	
	L'esclusione sarà altresì pronunciata dal Consiglio di amministrazione in tutti i casi di decadenza del socio per:	
	- pensionamento;	
	- sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	- dimissione o comunque risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo;	
	- risoluzione del rapporto di lavoro subordinato da parte della Cooperativa per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo ovvero risoluzione anticipata del rapporto di lavoro autonomo, o in qualsiasi altra forma, da parte della Cooperativa per inadempienza.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto i requisiti di legge in materia pensionistica o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori, ai sensi dell'art. 2527 Cod. civ.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui ai successivi artt. 40 ss.	
	Art. 10	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento.	
	Alla deliberazione di recesso, decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'eventuale ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo, in caso di esclusione e in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione del Consiglio di amministrazione.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione su tali materie potranno essere demandate alla decisione del collegio arbitrale, regolato dai successivi artt. 42 ss.	
	Art. 11	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 25, comma 4, lett. c) ed f), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	

	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, cod. civ.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Il rimborso delle azioni assegnate al socio a titolo di ri-storno, ai sensi del successivo articolo 25, lett. f), può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali.	
	Art. 12	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della partecipazione nel capitale sociale effettivamente versata dal defunto e rivalutata, si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.	
	Art. 13	
	I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto, dovranno richiedere il rimborso, entro cinque anni dalla scadenza dei 180 giorni indicata nel precedente articolo 11.	
	Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di notorietà dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.	
	Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso, nel termine suddetto saranno annullate ed il relativo importo sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di amministrazione alla riserva ordinaria.	
	TITOLO V	
	TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI LAVORATORI	
	Art. 14	
	Le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i soci, le prestazioni di lavoro, il trattamento economico e normativo applicabile e i relativi effetti, sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.	
	Il regolamento definisce inoltre:	
	- l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci e con il restante personale dipendente e collaboratore;	
	- i criteri di assegnazione dei ristorni mutualistici, di cui al successivo art. 25 lett. d);	
	- le ragioni in presenza delle quali il Consiglio di amministrazione può deliberare la sospensione o riduzione delle prestazioni lavorative del socio, ed i relativi effetti;	
	- i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte.	
	Per i soci volontari che prestano gratuitamente la loro attività valgono le disposizioni dell'art. 2 della legge 8 novem-	

bre 1991 n. 381.

TITOLO VI

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art.15

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1. La legittimazione all'esercizio

dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro soci.

Art. 16

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 17, ad essi spettanti, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art.17

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 16,

	comma 1. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.	
	A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 cod. civ.	
	La delibera di emissione di cui all'articolo 16, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.	
	Art. 18	
	Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	

	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, con le modalità di cui al precedente art. 16, comma 1, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.	
	Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 17.	
	Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo. L'Assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'Assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.	
	Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.	
	Art. 19	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.	
	L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 27 e ss. del presente Statuto.	
	Art. 20	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari.	
	È vietata la cessione di quote a terzi; resta tuttavia in facoltà del Consiglio di Amministrazione di autorizzare la cessione su richiesta scritta degli interessati sottoponendola se riterrà opportuno a condizioni o termini.	
	I soci hanno comunque il preventivo diritto di prelazione all'acquisto da esercitarsi secondo le modalità da statuirsi a mezzo regolamenti interni approvati con le maggioranze oltre indicate.	

TITOLO VII
PATRIMONIO SOCIALE

Art. 21

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli utili di cui all'art. 25 e con le azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo azioni;
- d) da eventuali riserve straordinarie;
- e) dalla riserva divisibile, costituita in favore dei soli soci finanziatori e formata ai sensi del precedente art. 17, comma 4;
- f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- g) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle azioni sottoscritte.

Le riserve, ad eccezione di quelle previste dalle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite fra i soci durante la vita della Società né all'atto del suo scioglimento.

Art. 22

Il capitale sociale, in considerazione del carattere cooperativo della società, non è determinato in un ammontare prestabilito, ed è costituito:

- a) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- b) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- c) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;
- d) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento.

Art. 23

Le azioni sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 10% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione, in osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

Il versamento delle azioni dei soci sovventori dovrà essere effettuato secondo i termini stabiliti dall'Assemblea che ne delibera l'emissione.

Art. 24

Le azioni sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del Consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui ai successivi artt. 42 ss.

La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

TITOLO VIII

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 25

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza, nonché della relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere della società, anche nei suoi risvolti sociali con particolare riferimento ai benefici prodotti a vantaggio delle persone svantaggiate a favore delle quali la Cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta.

La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza della attività svolta dalla Cooperativa rispetto allo scopo sociale.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualo-

	ra ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 cod. civ., certificate dal Consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%; c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dai successivi commi del presente articolo; e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dall'art. 2514, lett. b), c.c.; f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti stabiliti dall'art. 2514, lett. b), c.c., e secondo le modalità stabilite dal precedente art. 17; g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) del precedente art. 21. La suddetta destinazione degli utili deve comunque avvenire prevalentemente a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno. L'erogazione del ristorno ai soci cooperatori è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento di cui al precedente art. 14. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono considerare la qualità e quantità dell'attività lavorativa prestata dal socio. L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: a) in forma liquida; b) mediante l'emissione di nuove azioni di capitale; c) mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli 15 e ss. Fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci finanziatori ai sensi del precedente art. 17, l'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti comma, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% per cento da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva ordinaria.

TITOLO IX
ORGANI SOCIALI

Art.26

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale, se nominato.
- e) il o i Revisori per il controllo contabile, se nominati.

ASSEMBLEE

Art. 27

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.

La loro convocazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione e deve effettuarsi presso la sede sociale, o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione deve essere affisso nel locale della sede sociale almeno quindici giorni prima dell'adunanza e deve essere comunicato ai soci nello stesso termine con lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e la maggioranza dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, alle condizioni di cui all'art. 2366, comma 4, cod. civ.

Il Consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 28

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero a norma dell'art. 2364, secondo comma, cod. civ., entro centottanta giorni dalla stessa data, ed eventualmente, entro il mese di dicembre per la approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata

	dall'organo di controllo. L'Assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui all'art. 11, penultimo comma, e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente al medesimo art. 11 e alla relativa delibera di emissione;	
	3) approva il regolamento interno sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori, sui criteri, condizioni e modalità e sui trattamenti economici da corrispondere agli stessi, nonché gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;	
	4) delibera sull'eventuale rifiuto di ammissione a socio, previa istanza proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'art. 5;	
	5) delibera la erogazione di trattamenti economici ulteriori rispetto a quanto previsto nel regolamento interno ai sensi delle disposizioni di legge;	
	6) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;	
	8) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.	
	Art. 29 L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. L'Assemblea straordinaria delibera altresì sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi del precedente art. 16.	
	Art. 30 In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera con le maggioranze previste dall'art. 2368 e 2369 c.c.. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci in-	

	tervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società; per questi occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Art. 31	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.	
	Art. 32	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute. Per i soci finanziatori si applica il precedente art. 16.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio appartenente alla medesima categoria di socio, non amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare non più di un altro socio. I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372, cod. civ.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.	
	Art. 33	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea stessa. Il segretario può essere un non socio.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.	
	ART. 34	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540, cod. civ., la Cooperativa istituisce le assemblee separate.	
	Il Consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'Assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.	
	Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.	
	Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'Assemblea generale e nomina i delegati	

	all'Assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'Assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.
	Tutti i delegati debbono essere soci. I soci che abbiano partecipato all'Assemblea separata hanno il diritto di assistere all'Assemblea generale.
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
	Art. 35
	Il Consiglio di amministrazione è formato da un numero di consiglieri, compreso fra 3 (tre) e 9 (nove), eletti dall'Assemblea che ne determina di volta in volta il numero.
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra i mandatarî degli enti soci, nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.
	In considerazione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale almeno un membro del Consiglio può essere nominato fra le persone designate dagli enti e persone giuridiche soci, di cui al terzultimo comma del precedente art. 4 o fra i soci volontari di cui al quartultimo comma del precedente art. 4, Mentre almeno un terzo dei membri del Consiglio deve essere nominato fra le persone designate dai soci sovventori. Ai fini previsti del presente comma, le quote riservate si devono calcolare per difetto. L'elezione dei membri del Consiglio spettante alle categorie speciali di soci è effettuata con le modalità di cui al precedente art. 16, comma 6.
	Il Consiglio di amministrazione resta in carica, salvo revoca o dimissioni, per 3 (tre) esercizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.
	Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione. Il loro mandato è gratuito.
	Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, ove nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, anche a carattere continuativo, in favore della cooperativa.
	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390, cod. civ., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente
	Il Consiglio può delegare nei limiti di legge, determinandole

	nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, osservate le disposizioni di legge al riguardo. Non possono essere delegate le decisioni aventi ad oggetto:
	a) le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, cod. civ.;
	b) l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
	c) la remunerazione della prestazione mutualistica ed il ristorno;
	d) la cessione o l'acquisto di azienda o di rami d'azienda;
	e) l'assunzione o la dismissione di partecipazioni rilevanti in altre società.
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale.
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti a mezzo di telegramma o fax, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo grado.
	Il C.d.A. può tuttavia validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi. E' ammessa la possibilità che le adunanze del C.d.A. si tengano tramite teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.
	Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta pertanto, tra l'altro e a titolo esemplificativo, al Consiglio di amministrazione:
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
	b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
	c) approvare i regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
	d) predisporre la relazione, da sottoporre all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito del-

	la prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies, cod. civ. Nella medesima relazione il Consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;	
	e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti la attività sociale. Fra gli altri: acquisire appalti, vendere, acquistare, permutare beni o diritti mobiliari o immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa, quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, ivi compresa l'apertura di sovvenzioni o mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti, cambiari e cartolari in genere; concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma;	
	g) assumere e licenziare il personale della società fissandone le mansioni, le attribuzioni, le retribuzioni e gli istituti normativi applicabili, provvedendo ad inquadrarlo nelle categorie degli operai, degli impiegati, dei quadri e, se ne ricorrono le condizioni e le esigenze, dei dirigenti;	
	h) conferire nei limiti di legge procure, sia generali che speciali; nominare eventuali direttori, fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, e l'esclusione dei soci e circa le eventuali penali da applicare ai soci esclusi;	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.	
	Art. 36	
	Nel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386, cod. civ.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori,	

26 di 29

	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, cod. civ. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	Il Collegio Sindacale partecipa a norma di legge alle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e dell'Assemblea, ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti, cod. civ.	
	IL CONTROLLO CONTABILE	
	Art. 40	
	Il controllo contabile è esercitato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione ai sensi dell'art. 2409-bis e seguenti del codice civile.	
	L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dall'incarico.	
	Per quanto non previsto, si applica quanto disposto in materia da D.lgs. 135/2016.	
	TITOLO X	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art. 41	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero	

	tra i soci e la Cooperativa, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto ai sensi del successivo art. 42.	
	Il ricorso al Collegio Arbitrale deve avvenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento o del fatto oggetto della controversia, fatti salvi i diversi termini stabiliti dallo statuto o dalle leggi.	
	Al suddetto Collegio e sulla base degli stessi criteri e modalità, è altresì demandata la risoluzione di qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la Cooperativa in merito allo svolgimento ed alla risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	Art.42	
	Il collegio è composto di 3 arbitri, 2 dei quali devono essere nominati dalle parti in lite, e il terzo, in difetto di accordo tra le parti dal:	
	Presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno;	
	Presidente del Tribunale di Livorno.	
	Rientrano in particolare nella competenza del collegio arbitrale le decisioni sulle controversie in materia di decadenza, recesso ed esclusione.	
	La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.	
	Gli arbitri decideranno secondo equità.	
	Il collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di 30 giorni dal ricevimento del ricorso salvo proroga motivata da parte del collegio stesso per un periodo di ulteriori 30 giorni.	
	Fermo restando l'obbligo di provvedere all'audizione di tutte le parti e di assicurare il contraddittorio tra le parti, il collegio deciderà senza vincoli di forma ed adottando i criteri di valutazione ritenuti più adeguati.	
	Da tutte le riunioni del collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.	
	TITOLO XI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 43	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri nell'osservanza delle norme di legge al riguardo e tenuto conto della designazione effettuata da parte dei soci finanziatori a norma del precedente art. 16.	
	Art. 44	

[illegible]